Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

ORIGINALE

ALLEGATO A DELIBERAZIONE
G.C. N° 51 DEL 12/07/2011
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa G. Scibilia)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Scibilia d.ssa Graziella)

IL SINDACO
(Dott. Luca Bonsignore)

==========

Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n.19 del 07/04/2009
Modificato con deliberazione della G.C.N. 51 del 12/07/2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 1 bis - Estensione delle norme del presente regolamento alle società *"in house"*
Art. 2 - Soggetti affidatari di incarichi e loro requisiti
Art. 3 - Soggetti interdetti dal conferimento degli incarichi da parte dell'amministrazione
Art. 4 - Presupposti per l'attivazione degli incarichi esterni
Art. 5 - Incarichi di collaborazione autonoma definizione e limiti
Art. 6 - Esclusioni
Art. 7 - Procedura per la selezione dei collaboratori esterni
Art. 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
Art. 9 - Conferimento degli incarichi senza espletamento di procedure comparative
Art. 10 - Commissione valutatrice
Art. 11 - Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna e contenuto essenziale dei contratti
Art. 12 - Efficacia dei contratti
Art. 13 - Verifica dell'esecuzione della prestazione
Art. 14 - Anagrafe delle prestazioni
Art. 15 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti
Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie
Art. 17 - Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi
Art. 18 - Criteri di valutazione
Art. 19 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali
Art. 20 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1

Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni con contratti di lavoro autonomo

Art. 1 "Oggetto del regolamento"

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale, il conferimento di incarichi individuali di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, conclusi mediante contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze alle quali la stessa amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L n°112/2008 convertito con la L n°133/2008 e dai commi 55 e 56 dall'art. 3 della legge n° 244/2007 sostituiti integralmente dall'art. 46, commi 2,3 del D.L. n° 112/2008 convertito con L. N° 133/2008. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di competenza del Sindaco (art. 110 , comma 6, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267/2000 e s. m. e i.)

2. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi, nel rispetto dei principi generali della trasparenza, concorrenza e rotazione.

3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e danno erariale.

Art. 1 - bis "Estensione delle norme del presente regolamento alle società "in house"

1. Le società in house costituite e partecipate dal Comune di Casalromano per lo svolgimento di attività e servizi nell'ambito della vigente normativa in materia, sono tenute ad osservare gli obblighi e le modalità procedurali di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento.

2. Le predette società devono comunicare in via preventiva al Comune la volontà di avvalersi di collaborazioni esterne, precisando le ragioni che rendono opportuno o necessario l'affidamento dell'incarico.

2. Entro dieci giorni dall'espletamento della procedura di affidamento, le società devono comunicare al Comune il dettaglio delle procedure allo scopo attuate.

Art. 2 "Soggetti affidatari di incarichi e loro requisiti"

1. Il presente regolamento si applica ai predetti incarichi di prestazione d'opera, stipulati ai sensi dell'.art. 2222 del c.c., sono esclusi i soggetti che svolgono attività di impresa ossia di attività economica organizzata al fine della produzione di beni o scambio di servizi con un'organizzazione di mezzi e risorse (art. 2082 del c.c) che trovano applicazioni nella materie regolamentate dal d.lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

2. I predetti incarichi sono affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, con rapporti di lavoro autonomo, nel rispetto della normativa vigente (art. 2222 e seguenti Codice Civile). Per essere tale, l'attività di lavoro autonomo in primo luogo deve essere caratterizzata dall'autonomia, vale a dire dall'assenza di vincolo di subordinazione nei confronti del committente (contratto d'opera).

3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, di cui al comma 1, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una sola attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché

prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente; possono essere svolti da soggetti che esercitano la professione in modo:

- abituale: se il lavoro autonomo riguarda prestazioni d'opera svolte in via abituale dall'esercente e caratterizzate dal requisito della professionalità. La titolarità di partita IVA presuppone la natura abituale del lavoro autonomo;
- occasionale: se il lavoro autonomo riguarda prestazioni d'opera caratterizzate dall'assenza di abitualità, continuità e coordinazione, dalla mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale della completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione E' peculiare l'aspetto episodico dell'attività e l'assenza del requisito di professionalità. Prioritario nel lavoro autonomo e occasionale è il concetto di saltuarietà: la prestazione d'opera svolta nei confronti dello stesso committente non deve ripetersi più volte per impegno temporale e per entità di corrispettivo. I lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori ad €. 5.000 nell'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi della Legge n°326/03 e in base alla Circ. INPS n°103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata nasce nel momento e nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi;

associata: quando l'esercizio della libera professione è svolto in forma associata da persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di legge, secondo la L. n°1815/39 e successive modificazioni. *E' obbligatoria la denominazione di "studio associato"* con l'indicazione del nome, cognome e titolo dei singoli associati che sono responsabili in solido di tutta l'attività dello studio. Nel caso di affidamento di incarichi a studi associati, va individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico.

4. I contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni rese con continuità e con il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione Per la pubblica amministrazione sono applicabili unicamente per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere obbligatoriamente indicata la durata del rapporto di lavoro;

Art. 3 "Soggetti interdetti dal conferimento degli incarichi da parte dell'amministrazione"

1. Gli incarichi **di cui agli artt. 1 e 2,** non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Casalromano;

b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati in precedenza;

c) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Casalromano.

Art. 4 "Presupposti per l'attivazione degli incarichi esterni"

1. Il ricorso all'affidamento di incarichi professionali esterni di cui all'art. 1 deve essere effettuato in via straordinaria, nel rispetto dell' art. 7 del D. Lgs. n°165/2001 modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L n°112/2008 convertito con la L n°133/2008:

a) non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
b) non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
c) riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;

d) si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

2. Durante la fase istruttoria per l'affidamento degli incarichi occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs n°165/2001, come integrato dall'art. 76, comma 3, della L. n°244/2007 e dall'art. 46 della Legge 133/2008:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della sua organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 "Incarichi di collaborazione autonoma definizione e limiti "

1. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 comma 1 dalla legge 133/2008.

2. Gli incarichi di collaborazione, disciplinati dal presente regolamento, riguardano lo svolgimento di prestazioni di elevata professionalità, contraddistinti da una elevata autonomia, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale. Per quest' ultime, l'Ente può ricorrere, se necessario, ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

a)incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b)incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c)consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più questioni specifiche dell'ente;

d)altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.

4. La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi dell'ente, che possono ricorrervi nel limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione fissati nel bilancio di Previsione dell'ente e con i limiti posti dall'eventuale programma di cui al comma 1; il Responsabile del Servizio finanziario dovrà attestare il rispetto del limite di spesa.

5. Il Piano Risorse ed Obiettivi (PRO) di settore contiene il budget e gli indirizzi specifici che i responsabili dei servizi devono seguire e rispettare per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile dei servizi che ha stipulato i contratti.

Art. 6 "Esclusioni"

1. Restano esclusi, dalla disciplina del presente regolamento, gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 3, comma 77, L. n°244/2007 e art. 1 comma 5 legge 17 maggio 1999).

2. Restano escluse, inoltre, in ragione della loro specialità le seguenti tipologie di incarichi:

a) per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, nonché per il ricorso alle funzioni notarili;

b) per la realizzazione di opere pubbliche, cui si applicano le norme sui lavori pubblici disciplinate dal D.Lgs. n°163/2006 (Codice dei contratti Pubblici), dalle altre leggi in vigore in materia e dai regolamenti comunali specifici. Si ritengono compresi in questo ambito gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per la redazione di studi e ricerche, consulenza e valutazioni tecniche, nonché per l'espletamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi connesse alla progettazione o alla direzione di lavori;

c) gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

3. Restano, inoltre esclusi dal presente regolamento gli incarichi non aventi natura discrezionale ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, in particolare:

a) per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro D.L.gs 626/1994;
b) per l'adempimento agli obblighi in materia di H.A.C.C.P;
c) per l'attuazione della normativa in prevenzione antincendio (Legge 818/1984).

Art. 7 "Procedura per la selezione dei collaboratori esterni"

1. L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali intende conferire incarichi, mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all'albo pretorio.

2. La pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 deve avvenire per almeno 10 giorni; resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. L'avviso di cui al comma 3 deve indicare:

a) il progetto o le attività richieste;

b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate da curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;

c) i criteri di valutazione delle domande;
d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
e) il rapporto per la formazione dell'incarico;
f) i requisiti richiesti agli aspiranti;
g) il compenso stimato;
h) il responsabile del procedimento.

4. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione può avvalersi della procedura con invito di almeno 3 soggetti, individuata dall'art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n°163/2006) senza pubblicizzazione del preventivo avviso.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 4, l'amministrazione istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minima da essi stabiliti, eventualmente per tipologia di attività.

Art. 8 "Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative"

1. L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di uno o più dei seguenti criteri, indicati nell'avviso pubblico **di cui all'art 7, comma 1**, che ne definirà anche l'eventuale specificazione in sub-criteri e la graduazione in termini numerici, secondo la tabella allegata al presente atto di indirizzo:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) termine per il completamento delle prestazioni;

d) prezzo.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. In casi di incarichi nei quali il contenuto professionale, i termini e lo svolgimento della prestazione risultano già sufficientemente definiti o tali possano desumersi da apposito progetto, programma o atto di indirizzo dell'Amministrazione, la selezione potrà avvenire anche con il metodo del prezzo più basso.

4. In caso di incarichi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa può essere previsto anche un colloquio al quale riservare apposito punteggio.

Art. 9 "Conferimento degli incarichi senza espletamento di procedure comparative"

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8, possono essere conferiti gli incarichi in via diretta solo in circostanze del tutto particolari e cioè:

a) **quando sia andata deserta la procedura selettiva;**

b) **per unicità delle prestazioni sotto il profilo soggettivo;**

c) **in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.**

Art. 10 "Commissione valutatrice"

1. Nel caso di criterio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa o di particolare complessità o specializzazione della prestazione professionale richiesta o nel caso di colloquio, la valutazione dei candidati o delle offerte è effettuata da apposita commissione valutatrice.

2. La commissione valutatrice è composta dal Responsabile del Settore competente, che la presiede e da almeno due esperti di comprovata competenza nelle materie interessate dalla prestazione richiesta, interni o esterni all'Amministrazione e da un segretario verbalizzante.

3. La commissione valutatrice è nominata e costituita con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Art. 11 “Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna e contenuto essenziale dei contratti”

1. Gli incarichi professionali esterni, compresi quelli affidati nella forma di collaborazione coordinata, sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d’opera, stipulato in forma scritta, ai sensi degli artt. 2222-2238 del codice civile ed artt. 62 e 63 del D. Lgs. n°276/2003.

2. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto dal contratto;

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.

d) le forme di coordinamento del lavoro a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono pregiudicare l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

f) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;

g) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

h) le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l’altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell’assunzione dell’incarico;

i) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività;

l) i profili inerenti la proprietà dei risultati.

3. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

4. I contratti di collaborazione coordinata non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate con l’ente in sede di contratto. L’esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

5. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite, inoltre, specifiche clausole inerenti l’esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ai sensi dell’art. 69 D. Lgs. n°276/2003.

6. L’amministrazione, per quanto di competenza, e lo stesso collaboratore curano gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 12 “Efficacia dei contratti”

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

2. L' onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative (circolare dip. Funz. Pubblica n.2/2008 par.3).

3. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Art. 13 “Verifica dell’esecuzione della prestazione”

1. Il responsabile del servizio competente verifica il corretto svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti. Per tale fine, il responsabile del servizio può chiedere al collaboratore una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile può richiedere di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Art.14”Anagrafe delle prestazioni”

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

2. L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

Articolo 15 – “Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti”

1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente- per l’esercizio del controllo successivo alla gestione.

Si intende tale limite quale compenso lordo dell’incaricato senza quindi conteggiare nel limite di € 5.000,00 l’eventuale importo per cassa previdenziale e per l’Iva.

Art.16”Comunicazioni obbligatorie”

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'Ente dà comunicazione al Centro per l'impiego competente territorialmente l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Art. 17 “Pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi”

1. L’amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicazione di elenchi degli esperti di cui si è avvalsa all’albo pretorio e sul sito web del comune, come previsto dall’art. 127, L. n°662/1996, come modificato dall’art. 3, commi 18 e 54, della L. n°244/2007.

2. E’ istituito un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari, nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso. Il registro è pubblico e qualsiasi cittadino potrà prenderne visione secondo le norme di cui all'art. 8 del D. Lgs. n°267/2000 e degli articoli 22 e segg. della L. n°241/1990 e s.m.e.i. e dei relativi strumenti applicativi.

Art. 18 "Criteri di valutazione"

1. Ai fini della valutazione dei *curricula* e delle offerte, vengono definiti i seguenti criteri:

A) Abilita' professionali riferibili all'incarico

- Titolo di studio richiesto per l'incarico: può essere oggetto di valutazione il punteggio conseguito
- Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto
- Secondo titolo di studio di grado pari a quello minimo richiesto
- Titoli professionali:
  - abilitazione all'esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico: se richiesto come requisito minimo, può essere oggetto di valutazione il punteggio conseguito;
  - ulteriori titoli di abilitazione all'esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico ove non richiesto come requisito minimo;
- Titoli vari (Masters, diplomi di specializzazione, attestati in materie attinenti alle prestazioni oggetto dell'incarico)
- Precedenti prestazioni svolte analoghe a quelle oggetto dell'incarico
- Pubblicazioni in materia attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

- Conformità al progetto/programma dell'Amministrazione
- Valore tecnico/organizzativo

C) Termine per il completamento delle prestazioni

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:

- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

D) Prezzo

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:

- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

E)Colloquio

In casi di incarichi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, può essere previsto anche un colloquio al quale riservare apposito punteggio.

2. I criteri sopra elencati possono essere adottati in tutto o in parte, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun incarico da conferire. L'ALLEGATO 1 al presente regolamento prevede uno schema di attribuzione di punteggio, che potrà essere seguito dal Responsabile del Servizio Competente, con ulteriori integrazioni o semplificazioni, che saranno stabilite con la determinazione che approva l'avviso per il conferimento dell'incarico.

Art. 19 "Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali"

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata continuativa e a progetto, nonché di incarichi professionali.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra-ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico, fatta salva la necessità di aggiornamento del regolamento stesso da approvarsi con deliberazione.

3. Le società "in house" del Comune di Casalromano devono osservare i principi e gli obblighi di cui al presente regolamento.

4. Il Comune esercita il proprio potere di controllo sull'osservanza delle regole relative agli incarichi da parte delle società partecipate sulla base del presente regolamento.

Art. 20 "Entrata in vigore"

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione, come previsto dall'art. 73, 5° cpv., del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO 1

Con riferimento ai criteri di valutazione indicati all'art.16, il Responsabile del Servizio competente in sede di assunzione degli atti per il conferimento dell'incarico può adottare il seguente schema di valutazione, con attribuzione dei punteggi sulla base di un punteggio massimo, che sarà determinato di volta in volta:

Categoria A1:

- **Titolo/i di studio** - fino ad un massimo di **punti __**, secondo la seguente articolazione:

a – Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o licenza di scuola media superiore o equipollente __ punti (può essere prevista un'articolazione graduata dei punti)

b – Diploma di laurea triennale __ punti (può essere prevista un'articolazione graduata dei punti)

c – Diploma di Laurea quinquennale e/o specialistica __ punti secondo la seguente articolazione:

110 e lode: punti __;
110/110: punti __;
da 105 a 109: punti __;
da 100 a 104: punti __;
da 90 a 99: punti __;
inferiore a 90: punti __.

Categoria A2:

- Titoli professionali e vari - fino ad un massimo di **punti __**

I titoli posseduti dovranno essere attinenti l'incarico da affidare.

- Abilitazione all'esercizio della professione punti __
- altri titoli che possano concorrere alla valorizzazione della Professionalità richiesta indicate nel curriculum e da valutare Complessivamente punti __

Categoria A3:

- Esperienze di lavoro - fino ad un massimo di punti **punti __**

- incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni nell'ambito delle funzioni di competenza dell'Ufficio interessato relativi alle attività connesse - fino ad un massimo di **punti __**, secondo la seguente articolazione: 2 o più incarichi: punti __;
1 incarico: punti _-.

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

- Conformità al progetto/programma dell'Amministrazione punti __
- Valore tecnico/organizzativo punti __

C) Termine per il completamento delle prestazioni; Punteggio massimo ____

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:
- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

D) Prezzo : Punteggio massimo ____

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:
- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

E) Colloquio: - Punteggio massimo ___

In casi di incarichi qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, se previsto anche un colloquio, può essere attribuito un punteggio fino ad un massimo prestabilito.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n° **51** del **12/07/2011**

Pubblicato all'albo pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e unitamente alla deliberazione di approvazione il _____ per 15 giorni consecutivi fino al _____

Pubblicato all'albo pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per ulteriori giorni 15 dal _____al _____.

Entrato in vigore in data _____

Casalromano, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa G. Scibilia)
.....